

- (5) Per cogliere al massimo i benefici del programma, in tutti gli Stati membri e da parte di tutti i cittadini, è altresì essenziale promuovere l'utilizzo e la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti, nonché sostenere lo sviluppo di applicazioni *downstream* basate su tali dati, informazioni e servizi. A tal fine, gli Stati membri, la Commissione e i soggetti responsabili potrebbero, in particolare, condurre periodicamente campagne di informazione sui benefici del programma.
- (6) Per conseguire gli obiettivi di libertà di azione, indipendenza e sicurezza, è essenziale che l'Unione benefici di un accesso autonomo allo spazio e sia in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione sostenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in conformità dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per restare competitiva in un mercato in rapida evoluzione, è fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere accesso a infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili e benefici di sistemi di lancio appropriati. Pertanto, fatte salve le misure adottate dagli Stati membri o dall'Agenzia spaziale europea (*European Space Agency* — ESA), il programma dovrebbe poter sostenere adeguamenti all'infrastruttura spaziale di terra, inclusi nuovi sviluppi, che sono necessari per l'attuazione del programma, nonché adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi, per l'attuazione delle componenti del programma. Tali attività dovrebbero essere effettuate in conformità con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ («regolamento finanziario») e al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. Poiché non vi sarà un apposito bilancio, le azioni a sostegno dell'accesso allo spazio non dovrebbero pregiudicare l'attuazione delle componenti del programma.
- (7) Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare la capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniscano i settori spaziale e digitale con altri settori, così come gli utenti. Tali poli spaziali dovrebbero mirare a promuovere l'imprenditorialità e le competenze, perseguendo nel contempo le sinergie con i poli di innovazione digitale. L'Unione dovrebbe promuovere la creazione e l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio — vista la mancanza di un adeguato accesso, all'interno dell'Unione, ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale — e stimolando la domanda (approccio del *primo contratto*).
- (8) La catena del valore dello spazio è generalmente suddivisa tra attività *upstream* e attività *downstream*. Le attività *upstream* comprendono quelle che conducono a un sistema spaziale operativo, incluse attività di sviluppo, produzione e lancio e le operazioni di tale sistema. Le attività *downstream* comprendono quelle che coprono la fornitura di servizi e prodotti spaziali agli utenti. Le piattaforme digitali sono anch'esse un elemento importante a sostegno dello sviluppo del settore spaziale. Esse consentono l'accesso a dati e prodotti nonché ai kit di strumenti e alle infrastrutture di archiviazione e di calcolo.
- (9) Nel settore spaziale, l'Unione esercita le sue competenze ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TFUE. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel contesto del programma.
- (10) Mentre alcuni Stati membri hanno una tradizione di industrie attive connesse al settore spaziale, occorre prendere atto della necessità di sviluppare e consolidare le industrie spaziali negli Stati membri con capacità emergenti e della necessità di rispondere alle sfide che il New Space pone per le industrie spaziali tradizionali. Si dovrebbero promuovere le azioni volte a sviluppare le capacità dell'industria spaziale in tutta l'Unione e facilitare la cooperazione tra le industrie spaziali attive nei diversi Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

